DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1984

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia in conformità delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(85/25/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 84/513/CEE [2], in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE [4], in particolare l'articolo 13,

considerando che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo francese ha notificato le seguenti disposizioni :

— decreto n. 83-442, del 1° giugno 1983, relativo all'ammodernamento delle aziende agricole,

— ordinanza ministeriale, del 1° giugno 1983, relativo alla capacità professionale agricola,

— ordinanza ministeriale, del 1° giugno 1983, relativa ai tassi d'interesse dei prestiti speciali di ammodernamento concessi dal « Crédit agricole mutuel »,

— ordinanza ministeriale, del 1° giugno 1983, relativa agli importi ed ai massimali di aiuto,

— ordinanza ministeriale, del 1° giugno 1983, relativa agli importi del prestito agevolato,

— circolare DIAME/SSME/N.83, del 15 giugno 1983, relativa ai piani di sviluppo,

— circolare DIAME/SSME/C.83, relativa al finanziamento degli investimenti di ammodernamento delle aziende agricole, ai piani di sviluppo, agli altri contributi per l'ammodernamento,

— circolare DIAME/SSME/C.83 n. 5016, del 10 giugno 1983, relativa alle sovvenzioni per i fabbricati destinati all'allevamento suino,

— circolare DIAME n. 5006, del 9 febbraio 1982, relativa alle sovvenzioni per gli investimenti nelle aziende — situazione dei GAEC ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce delle disposizioni regolamentari e amministrative sopracitate, se la normativa vigente in Francia per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE risponde tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le disposizioni regolamentari e amministrative sopracitate soddisfano alle condizioni delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE e alle condizioni dei regolamenti (CEE) n. 1945/81 [5] e (CEE) n. 1946/81 [6] del Consiglio, del 30 giugno 1981, che restringono gli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di carne suina e di latte, eccettuate quelle previste dalla circolare DIAME n. 5006, del 9 febbraio 1982, in fatto di moltiplicazione dei massimali fissati dai regolamenti (CEE) n. 1945/81 e (CEE) n. 1946/81, purché riguardino le associazioni agricole di aziende in comune (GAEC), create a partire da una sola azienda ;

considerando tuttavia che quest'ultima constatazione non giustifica una decisione negativa circa l'ammissibilità delle diverse misure previste ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 288 del 30. 10. 1984, pag. 13.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.
(5) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 31.
(6) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 32.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Viste le disposizioni regolamentari ed amministrative citate nei considerando, le disposizioni vigenti in Francia ai fini dell'applicazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE, ad eccezione delle disposizioni della circolare DIAME n. 5006, del 9 febbraio 1982, relative alla produzione suina e lattiera, purché riguardino le associazioni agricole di aziende in comune (GAEC) create a partire da una sola azienda.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione